



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 5

PROT. N. 0000982

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO, DAL CIVICO N. 5 A PIAZZA I° MAGGIO E SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PARROCCHIA, DA VIA MASSIMO D'AZEGLIO IN DIREZIONE VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA SEDE STRADALE, DA PARTE DELL'IMPRESA TERRACON S.R.L. DI CARMAGNOLA (TO).*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è risultata aggiudicataria l'impresa TERRACON S.r.l., con sede in Carmagnola (TO), via Giovanni Agnelli n. 71 – P.IVA n. 09093770015, per l'affidamento dei lavori ad oggetto "SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DEFINITIVO RIFACIMENTO DI PARTE DELLA SEDE STRADALE", di cui alla propria determinazione n. 317 del 29 luglio 2022;
- in data 24.11.2022 è stata effettuata la consegna lavori e ad oggi, per l'esecuzione delle opere è necessaria l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante divieto di transito in via Massimo d'Azeglio, dal civico n. 5 a piazza I° Maggio e senso unico di circolazione in via Parrocchia, da via Massimo d'Azeglio in direzione via Caduti per la Libertà.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 5.5.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

### ORDINA

1. dalle ore 7,30 del 23/01/2023 alle ore 18 del 24/03/2023 e comunque sino a fine lavorazioni,
  - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO in via Massimo d'Azeglio, dal civico n. 5 a

- piazza I° Maggio;
- l'istituzione temporanea del SENSO UNICO di circolazione in via Parrocchia, da via Massimo d'Azeglio in direzione via Caduti per la Libertà;
  - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI ACCESSO in via Parrocchia, in corrispondenza dell'intersezione con via Caduti per la Libertà, per i veicoli provenienti da ambo le parti di via Caduti per la Libertà;
  - l'istituzione temporanea dello STOP in via Caduti per la Libertà, in corrispondenza dell'intersezione con via Parrocchia e da ambo le parti (lato piazza I° Maggio e lato piazza Vittorio Veneto), con l'obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da via Parrocchia;
- opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
2. la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni;

dovrà essere garantita la sicurezza dei transiti veicolari e pedonali adiacenti le aree di occupazione e/o intervento, eventualmente anche interrompendo le operazioni in corso e vigilando con personale addetto,

### **DISPONE**

che la società TERRACON S.r.l. di Carmagnola (TO), in qualità di impresa esecutrice dei lavori e/o tramite l'impresa incaricata, provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, che sarà fornita e posizionata a propria cura e spese, eventualmente occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla società TERRACON S.r.l. di Carmagnola (TO), in qualità di impresa esecutrice dei lavori e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

### **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pianezza, li 18/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FIORELLI Arch. Raffaele

---